

IL DIRITTO FASCISTA E LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI

Aldo Mazzacane

La storia dell'antisemitismo e della persecuzione antiebraica messa in atto dal fascismo italiano è stata tracciata più volte, ma a partire da tempi non molto risalenti e solo in anni recenti gli studi si sono andati moltiplicando¹. L'opera pionieristica di Renzo De Felice, *Storia degli ebrei in Italia sotto il fascismo* (1961), rimase a lungo isolata nella storiografia, e il ritardo nell'affrontare il problema ha rappresentato un *deficit*, di cui purtroppo si vedono tuttora i segni nel tessuto civile della nazione. Si pensi al contrario a quanto è accaduto in Germania, dove la riflessione storica sul tema, sempre dolorosa e spesso angosciata, ha contribuito a impiantare anticorpi robusti contro il razzismo nella società tedesca.

Per fortuna, disponiamo ora di indagini pregevoli, sia di carattere generale, sia su singole situazioni locali, che hanno visto in quella storia uno dei tratti più marcati della vocazione totalitaria del regime². Anche la storiografia giuridica ha cominciato ad approfondire il tema delle relazioni tra cultura giuridica e fascismo³, con sicuro vantaggio sia per comprendere formazione e strut-

¹ Bibliografie, rassegne e recensioni numerosissime, cui si aggiungono i moderni strumenti informatici, orientano agevolmente attraverso la letteratura. Limiterò pertanto i rinvii, rinunciando a indicare contributi importanti, dei quali comunque ho tenuto conto. Per gli scritti e i discorsi di Mussolini, uso l'edizione degli *Opera omnia*, Firenze, 1951-63, che qui cito una volta per tutte.

² Tra le opere più recenti di carattere generale si vedano, con impostazioni diverse fra loro, E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, 2003 (con *Bibliografia ragionata*); M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, nuova edizione rivista, Torino, 2007; M.-A. Matar-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, trad. it., Bologna, 2008 (con *Bibliografia*) (ed. fr. 2007); F. Germinario, *Fascismo e antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria*, Roma-Bari, 2009.

³ Un bilancio degli studi allora esistenti e una prospettazione di ricerche da fare sono nei saggi, seguiti dall'appendice di una guida bibliografica e di una guida archivistica, promossi e raccolti da A. Mazzacane, *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, 2002. Ma negli anni successivi le pubblicazioni si sono straordinariamente moltiplicate. Un quadro della materia è nel notissimo studio di P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000.

tura di ordinamenti che hanno prolungato per troppo tempo i loro effetti su quelli vigenti, sia per analizzare più a fondo le caratteristiche della società italiana e del regime durante il ventennio, che talvolta riaffiorano inquietanti ancora oggi.

Teorie e pratiche del diritto svolgono infatti un ruolo di rilievo nelle società moderne, dove il conflitto politico si formalizza quasi sempre attraverso i termini della «legge», e specialmente in contesti totalitari, nei quali il potere dittatoriale mostra di prediligere il linguaggio normativo, della legislazione o dell'amministrazione.

Occorre infatti considerare che il diritto non interviene solo «a cose fatte», per confermare e stabilizzare rapporti già definiti sul piano economico e sociale. Né soltanto pretende di dettare preventivamente regole che poi verranno applicate, o disapplicate, o manipolate. Il diritto esercita anche la funzione di «nominare» cose e rapporti, di farli venire a esistenza nella sfera del linguaggio, e di creare così condizioni di pensabilità e di predicabilità dei fenomeni sociali, griglie interpretative, quadri di senso e di plausibilità, schemi di valutazione. Forma la retorica di un campo discorsivo, di cui stabilisce il perimetro, entro il quale si configurano gerarchie, comportamenti accettabili o da reprimere, decisioni condivisibili o da contrastare. In tal modo, principi e concetti elaborati originariamente in ambito specialistico diventano, sia pure semplificati, senso comune della popolazione, entrano a far parte, accanto ad altri sottosistemi, dell'edificio sociale, inteso complessivamente come sistema comunicativo.

Quale ruolo ebbe dunque la lingua del «giure» nella persecuzione antiebraica del fascismo? Numerosi interrogativi sono ancora aperti. Alcuni riguardano il territorio specifico del diritto, ma altri hanno portata più generale. Vediamone i più ricorrenti.

La legislazione razzista e le disposizioni amministrative che la accompagnarono e la seguirono, varate nel biennio 1938-39, furono il corollario di un razzismo visibile anche in epoca liberale, per esempio nei confronti degli africani, o ebbe caratteri peculiari e fu lo sbocco di un anti giudaismo presente da secoli nella società italiana? Di un anti giudaismo di matrice religiosa e cristiana, al quale già nel Medioevo i giuristi avevano dato forma operando con la coppia concettuale di *fama* e di *infamia*? Oppure furono il prodotto di una scelta improvvisa del duce, cui la maggioranza degli italiani si adeguò con conformistico zelo? Furono dettate dall'alleanza con la Germania, o dipesero da esigenze di politica interna e di equilibri interni al partito fascista, e più ancora da una logica strutturale totalitaria del fascismo italiano? Diedero vita a una persecuzione blanda, poiché gli italiani sono «brava gente», o ebbero i caratteri altrettanto, e talvolta persino più duri che in altri paesi, almeno fin quando non iniziò lo sterminio a guida nazista? Tecnicamente, la persecuzione fu costruita sulla base di sperimentazioni giuridiche già effettuate nel-

l'esperienza coloniale, o fu inventata *ex novo*? I giuristi si limitarono ad assecondare le scelte del regime, o le sostennero con impegno? Oppure, ancora, fecero in qualche misura da argine, ancorandosi ai principi dello Stato di diritto e al *sistema* che strutturava l'ordinamento?

Anche se alcune linee interpretative appaiono ormai generalmente condivise, non a tutti gli interrogativi gli storici hanno risposto con accordo unanime. È perciò necessario ripercorrere in breve la storia della persecuzione degli ebrei in Italia, anche al prezzo di ripetere cose note.

1. Il «Manifesto della razza» e la condizione degli ebrei alla metà degli anni Trenta. 15 luglio 1938. Sul «Giornale d'Italia» compare un articolo non firmato, ma attribuito a docenti universitari, intitolato *Il fascismo e i problemi della razza*. Ripreso da tutti i quotidiani, cui era stato distribuito il giorno prima, passò poi alle cronache col nome di *Manifesto della razza*. Formulato in paragrafi, conteneva affermazioni perentorie:

Le razze umane esistono (n. 1) [...] Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose (n. 3). Esiste ormai una pura «razza italiana» [...] Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana (n. 6). È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti [...] La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico (n. 7). Gli ebrei non appartengono alla razza italiana [...] Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani (n. 9). I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee [...] Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani (n. 10)⁴.

Redattore del testo era stato un giovane assistente di antropologia dell'Università di Roma, Guido Landra, in pratica – secondo quanto poi disse egli stesso e confermò il duce – sotto dettatura di Mussolini. Il partito, tenuto intenzionalmente all'oscuro di questa svolta, fu colto di sorpresa e manifestò disappunto per il modo con cui era avvenuta. Annotava Bottai nel suo diario, sotto la data del 16 luglio: «Ò appreso il “lancio” del Manifesto del Razzismo italiano da una telefonata di ieri mattina di Serena». Commentava poi una te-

⁴ Il testo completo è riprodotto, tra gli altri, da M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei: cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, 1994, pp. 18-19.

telefonata intercorsa con Starace: «Ò avuta l'impressione precisa che il Partito fosse "sorpreso"; anzi "seccato" d'essere sorpreso»⁵.

Mussolini aveva convocato Landra forse già nell'ottobre del '37 e comunque nel febbraio 1938. Nello stesso mese il bollettino n. 14 della «Informazione diplomatica» aveva pubblicato un'ambigua nota del duce, in cui si negava di voler «inaugurare una politica antisemita», ma si affermava comunque di voler «vigilare». Mussolini intendeva inizialmente affidare l'incarico di preparare un documento in materia a un comitato di professori, ma rinunciò ben presto al proposito: i tempi delle discussioni scientifiche non avrebbero verosimilmente coinciso con i tempi della politica. Si risolse pertanto a impartire a Landra le istruzioni opportune il 24 giugno. Dieci docenti, appartenenti in varia misura all'indirizzo antropologico-positivista, furono poi riuniti il 2 luglio dal ministro della Cultura popolare Alfieri perché esaminassero e sottoscrivessero il testo. Di spicco fra loro erano Nicola Pende e Sabato Visco, senatore il primo, deputato il secondo. Pende però chiese che ne fosse fatta una redazione diversa, e sul punto insisté anche in seguito.

Di Visco è riferito un episodio assai colorito. Pare che esclamasse indignato: «Non avalleremo le castronerie di qualche giovane a cui abbiamo avuto il torto di dare la laurea uno o due anni fa!». Chiamato in disparte dal ministro, che lo informò di come le «castronerie» fossero state dettate da Mussolini, moderò i toni, ma non la sostanza della sua posizione e la riunione si concluse per il momento con un nulla di fatto⁶. I professori firmarono dopo qualche giorno senza che fossero state apportate modifiche.

Né Pende né Visco erano antifascisti. Al contrario. Nel fascismo Pende aveva visto il movimento politico avverso alle utopie egualitarie, che a lui endocrinologo parevano insostenibili, e lo strumento adatto per indirizzare le caratteristiche psicofisiche degli individui secondo le risultanze della biologia. Visco dal '39 fu a capo dell'Ufficio studi sul problema della razza del ministero della Cultura popolare, uno dei motori della persecuzione antisemita. Il loro dissenso rimandava a questioni di «scuola», a orgoglio di «scienza». Tuttavia anche questa vicenda minore di resistenze «scientifiche» indica una certa confusione nell'avvio della campagna. Inoltre, attribuendo l'iniziativa a dei professori, oltre a trasmettere l'idea che essa corrispondesse al livello raggiunto da conoscenze oggettive, si escludeva temporaneamente il partito dalla discussione e si evitava di rafforzarne una corrente tuttora periferica.

L'antisemitismo infatti non era presente nel programma del Pnf, tanto che numerosi ebrei vi avevano aderito, in qualche caso ottenendo anche incarichi di

⁵ G. Bottai, *Diario 1934-1944*, a cura di G.B. Guerri, Milano, 2001, p. 125.

⁶ L'episodio è riferito all'interno dell'utile rievocazione di uno dei firmatari del *Manifesto*, M. Ricci, *Una testimonianza sulle origini del razzismo fascista*, in «Storia contemporanea», XXVII, 1996, pp. 879-900.

rilievo. E nonostante le voci concitate di alcuni letterati, scienziati ed esponenti del partito; nonostante fosse usato talvolta come argomento nelle lotte interne, era rimasto di fatto marginale nei suoi equilibri. Fra le tante, lo conferma retrospettivamente una pubblicazione ufficiale e voluminosa del partito stesso, rivolta a sostenere tortuosamente la sua coerenza di lunga data in materia. Nel 1940, la voce *Antisemitismo* del *Dizionario di politica* affermava che la «Rivoluzione fascista», «decisamente avversa» alla mentalità «del mondo demoliberale, aveva *implicitamente* assunto posizione di lotta contro l'ebraismo, che di tale mentalità costituisce l'espressione più tipica e la stessa sorgente. Per quanto *non* vi fossero state *dichiarazioni* esplicite contro il giudaismo e si consentisse all'elemento ebraico di partecipare con *parità di diritti* alla vita nazionale», era stato tuttavia «ineluttabile» separare gli ebrei dal popolo italiano (corsivo mio).

D'altro canto la razza non era tra i miti fondativi del fascismo (a differenza del nazismo). Nato dalle ferite lasciate aperte dalla guerra e dalla crisi di una classe dirigente liberale incapace di fronteggiare la crescente conflittualità sociale e il successo dei nuovi partiti e associazioni di massa, che non trovavano una rappresentanza istituzionale adeguata e «premevano dal di fuori e spesso contro lo Stato» (Santi Romano), esso traeva il suo fondamento ideologico originario dal mito della nazione temprata nel ferro e nel fuoco delle trincee, che chiedeva ragione all'imbelle parlamentarismo per la «vittoria tradita». Si considerava l'erede di Roma e del Risorgimento e si rappresentava come destinato a invernare in modo compiuto l'unità «spirituale» della nazione stessa. Anziché nelle razze, individuava perciò i nemici esterni nelle potenze che si opponevano al legittimo espansionismo italiano, e quelli interni nei «sovversivi», le sinistre antipatriottiche, gli intellettuali antifascisti, la borghesia egoista e individualista, i nostalgici del quieto vivere della «Italietta» liberale.

Alla mistica dello Stato-nazione si univa la stretta correlazione tra propaganda, organizzazione del consenso e repressione, la teoria e la pratica della violenza, la militarizzazione della politica e la rigida gerarchia nelle istituzioni, l'antagonismo aggressivo nei confronti dell'avversario, da annientare con ogni mezzo. Tutti questi elementi si dispiegarono largamente nella svolta antisemita impressa dal dittatore nel 1938, alla quale partito e apparati di Stato dettero corso con rapidità ed efficacia sin dalla fine di luglio.

Il 25 il segretario Achille Starace ricevette i firmatari del *Manifesto*, emanando un comunicato che ufficializzava la decisione. Il 30 a Forlì, davanti a una assemblea di quadri, e replicando neppure troppo velatamente alle critiche formulate da Pio XI il 28 durante un'udienza a un gruppo di pellegrini e riprese da «L'Osservatore romano», Mussolini dichiarò con forza che sulla «questione della razza» intendeva «tirare diritto». Ancora più pesantemente insistette nel replicare ai «cattolici» in due discorsi, in settembre e in ottobre.

Vedremo più avanti come si sviluppò la campagna nell'estate del 1938, approdata ai provvedimenti legislativi dell'autunno e dell'anno successivo. Si affaccia frattanto un quesito. Come spiegare la decisione del duce, assunta in assenza di un movimento *politico* antisemita nella società e di pressioni irrefrenabili dal lato del partito?

In Italia la presenza israelita non generava acute frizioni sociali. Toccata molto limitatamente dall'onda dell'emigrazione centro-orientale europea, a metà degli anni Trenta consisteva in circa 45.000 soggetti – il censimento apposito, effettuato il 22 agosto 1938, li contò meticolosamente⁷ – e la stessa esiguità numerica (poco più dell'un per mille della popolazione italiana) favoriva l'integrazione e l'assimilazione. Tenuti lontano per antiche interdizioni da molte attività, con un'istruzione in genere superiore alla media italiana, che li orientava in buon numero verso professioni qualificate, si erano concentrati progressivamente nelle città medie e grandi. L'inurbamento riguardava anche le fasce più povere, dedite per lo più al commercio minuto, di oggetti usati, ambulante.

Risiedevano perciò prevalentemente nei centri maggiori dell'Italia centro-settentrionale, dove esistevano anche istituzioni religiose comunitarie (dette università). Sebbene si fosse verificato un calo consistente della religiosità e dell'osservanza dei riti e del culto (il fenomeno si era accentuato dalla fine dell'Ottocento e preoccupava i rabbini), persisteva presso molti di loro il senso delle proprie tradizioni, un modo d'essere peculiare nel costume civile e morale. Come si vedrà di qui a poco, fu proprio l'esigenza di recuperare il sentimento religioso quale elemento essenziale dell'identità ebraica, che si era appannato, creando allarme nei dirigenti delle comunità, a stimolare l'intervento attivo di questi ultimi nell'approntare la legge del 1930.

Con l'arrivo delle armate rivoluzionarie francesi in Italia e le riforme del periodo napoleonico si era avviato oltre un secolo prima un processo di emancipazione che prese forza nel solco del '48 italiano ed europeo. Lo Statuto albertino (emanato il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore fino al 1944) e la legislazione sabauda conseguente, estesi alle regioni che vennero a far parte del Regno d'Italia e infine a Roma nel 1870, sancirono la parità religiosa e l'uguaglianza di *status* degli ebrei, riconoscendo loro i diritti civili e politici⁸. Il codice penale Zanardelli (1889) parificò senza distinzioni l'offesa ai culti (impostazione poi cancellata dal codice penale Rocco nel 1930). Cittadini a tutti

⁷ Per le considerazioni statistiche e sociologiche qui sintetizzate, si vedano i dati verificati ed elaborati da Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., pp. 29-53.

⁸ Per una analisi tecnica della posizione giuridica degli ebrei nel Regno si veda G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Firenze, 1974; S. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in *Storia d'Italia, Annali*, XI, *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, Torino, 1996-97, t. 2, pp. 1765-1827.

gli effetti nello Stato liberale, alla fine dell'Ottocento gli ebrei erano e si sentivano italiani. Avevano partecipato largamente al movimento risorgimentale e alla costruzione dello Stato unitario. Particolarmente devoti ai Savoia dai tempi di Carlo Alberto, militarono numerosi in tutti i gradi dell'esercito e diedero un elevato contributo di sangue durante la prima guerra mondiale. Nei primi vent'anni del Novecento non pochi di essi raggiunsero cariche elevate nello Stato e nelle istituzioni. Aderirono al fascismo o se ne tennero discosti né più né meno di tutta la popolazione. All'avvento del regime non vi erano dunque ragioni per dar vita a una discriminazione di carattere sistematico. Tuttavia, sebbene non motivata da forti spinte sociali e politiche, l'individuazione dell'ebreo come nemico interno da combattere e sradicare dal tessuto della nazione aveva dietro di sé punti di partenza niente affatto trascurabili. Una storia secolare aveva sedimentato sotterraneamente, nelle mentalità e nei poteri pubblici, il senso di una sua insuperabile estraneità alla *respublica christiana*, dell'ambiguità inquietante della sua presenza, e la conseguente difficoltà, diffusa in molti ceti, di riconoscergli senza riserve una piena parità nei diritti di cittadinanza. Elementi di tensione derivavano anche dall'interno dell'ebraismo stesso. Ai processi di integrazione verificatisi nel Risorgimento si era accompagnata talvolta, come per riflesso, una tendenza alla riscoperta e alla valorizzazione della propria identità, che negli ambienti più intolleranti ingenerava diffidenza. La comparsa del sionismo nel Novecento, politicamente poco rilevante in Italia, ma influente sul piano culturale, non cancellò il patriottismo prevalente, ma favorì l'inclinazione a sciogliere il nazionalismo in una visione più solidale con l'ebraismo mondiale: argomento usato nei circuiti antisemiti per insinuare sospetti e addebiti di slealtà nei confronti della patria italiana. Alle divisioni prodotte dal modo di interpretare i propri sentimenti di italianità e di appartenenza all'intera diaspora, la propria doppia nazionalità, italiana ed ebraica, all'avvento del regime si aggiunsero le divisioni determinate dai diversi atteggiamenti nei confronti del fascismo, che andavano dall'adesione espressa, e talvolta militante, al prudente attendismo, all'indifferenza, all'antifascismo perseguitato dalle autorità insieme con quello di tutti gli oppositori.

D'altra parte, anche nell'Italia liberale il pregiudizio antiebraico non era stato assente. Benché ogni italiano amasse il celebre «Và pensiero» del *Nabucco*, una delle arie più belle di tutta l'opera lirica, in cui un coro di ebrei vagheggia la perduta terra di Sion, tracce di ostilità serpeggiavano nei più vari ceti. Gli episodi di aggressività e di violenza esplicita furono rari e isolati, ma l'antigiudaismo cattolico, di lunga data, era diffuso e si manifestava con la ripetizione degli stereotipi più corrivi da parte della stampa minore, dei giornali umoristici, delle caricature e delle barzellette. Negli ambienti colti, l'entusiasmo per le scienze demo-antropologiche, per i nuovi saperi positivistici medico-biologici, accreditava l'idea di caratteri innati, ereditari e immutabili delle «stirpi» e sug-

geriva le più varie proposte della fiorente «eugenetica» nazionale. Sul finire del secolo si aggiunsero talune prese di posizione da parte della Chiesa⁹, per esempio con alcuni violenti articoli di un organo autorevole quale «Civiltà cattolica», che in certo modo lasciavano già intravedere il passaggio da un antiggiudaismo teologico e religioso a un antisemitismo politico. Nel quadro della rottura con lo Stato unitario, essi bollavano con veemenza le «eresie della modernità», delle quali gli ebrei erano tra i portatori principali. Nel 1924 l'autorevolissimo padre Gemelli, fondatore della Università Cattolica di Milano, scrisse su «Vita e pensiero», commentando il suicidio di Felice Momigliano: «Se insieme con il Positivismo, il Socialismo, il Libero Pensiero e con Momigliano morissero tutti i Giudei che continuano l'opera dei Giudei che hanno crocifisso nostro Signore non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione». Peraltro, con la progressiva statalizzazione dell'antisemitismo durante il regime fascista, l'antigiudaismo cattolico divenne marginale, o fu subalterno, o fu riassorbito nelle nuove forme secolarizzate.

La leggenda di una «congiura» internazionale israelitica per il dominio del mondo, la cui regia politica era addebitata all'azione occulta di una internazionale giudaico-massonico-finanziaria, ebbe un certo successo già durante la prima guerra mondiale, favorita dal vittimismo che sempre connota gli impulsi razzistici. Fu un'arma impugnata dal movimento nazionalista (cui peraltro aderirono non pochi ebrei), che tendeva a caratterizzarsi in termini antisemiti. Lo si era visto nel corso del conflitto italo-turco (1911-12), quando parte della stampa accusò il sionismo italiano di avversare la guerra e attribuirlo ad ambienti finanziari ebraici – la «congiura» – l'ostilità internazionale alle conquiste coloniali italiane. La leggenda fu amplificata dalla propaganda con la guerra d'Etiopia (1935-36) e le sanzioni comminate all'Italia dalla Società delle nazioni: al «sano» colonialismo civilizzatore e di popolamento, dettato dalla demografia di un'Italia operosa, proletaria e contadina, si opponeva il colonialismo rapace delle «plutocrazie» liberal-democratiche, guidate da *lobbies* ebraiche. Senza far troppo caso alla contraddizione, nello stesso periodo la propaganda insisteva nell'additare l'ebraismo come «anima» del bolscevismo.

Per quanto riguarda Mussolini, la cui responsabilità personale nella persecuzione è fuori dubbio, la sua biografia politica presenta sul tema aspetti confusi e contraddittori. Fin dagli anni della giovanile militanza socialista, non aveva mancato di inserire nella sua retorica propagandistica, antiborghese e anticapitalistica, punte accese del pregiudizio antiggiudaico¹⁰. Ciò non gli im-

⁹ La complessa questione è stata studiata in numerosi, importanti contributi di Giovanni Miccoli, del quale si veda almeno *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in *Gli ebrei in Italia*, cit., pp. 1369-1574.

¹⁰ G. Fabre, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Milano, 2005.

pedì tuttavia di giovare di collaborazioni e legami con ebrei ed ebreë. Del resto, è dell'ottobre 1920, in pieno periodo squadrista, il suo articolo sul «Popolo d'Italia» intitolato *Ebrei, bolscevismo e sionismo italiano*, nel quale, in mezzo alle fantasiose accuse correnti, si legge pure che l'Italia «non conosce l'antisemitismo e crediamo che non lo conoscerà mai». Giunto al potere, alternò toni cauti ad avvertimenti minacciosi, rassicurazioni e intimidazioni. Con un pragmatismo incurante d'ogni principio di non contraddizione, evitò di esprimere un pensiero organico. A un linguaggio spesso razzista, affiancò prese di distanza esplicite dall'antisemitismo. Nella nota intervista del 1932 al giornalista Emil Ludwig, si spinse fino a dichiarare: «L'antisemitismo non esiste in Italia [...] Gli ebrei italiani si sono sempre comportati bene come cittadini, e come soldati si sono battuti coraggiosamente. Essi occupano posti elevati nelle Università, nell'esercito, nelle banche». E aggiunse anche: «Razza: questo è un sentimento, non una realtà», impossibile da «provare biologicamente», e del resto «non esiste più una razza pura, nemmeno quella ebraica». A suo avviso il razzismo era «una stupidaggine», poco meno che frutto di «deliri»: «una cosa simile da noi non succederà mai»¹¹.

L'orientamento oscillante del duce si rispecchiò nel suo giornale «Il Popolo d'Italia», sul quale nel '34 apparvero alcuni articoli, da lui scritti o dettati, di critica al razzismo nazista, in cui per esempio si legge (29 agosto): «Ma quale razza? Esiste una razza germanica? È mai esistita? Esisterà mai? Realtà, mito o fumisteria dei teorici?».

In realtà, sino alla metà degli anni Trenta Mussolini non ebbe una linea, né una concezione propria in merito alla minoranza israelitica. Anche nei confronti di essa seguì i criteri che guidavano tutto il suo agire politico, modulato sulle contingenze, secondo un tatticismo esasperato, rivolto ad affermare e preservare il potere personale sopra gruppi, interessi e fazioni rissose che componevano la società italiana e il suo stesso partito¹². Michele Sarfatti ha riassunto in una sintesi tanto concisa quanto efficace i principali, contraddittori e ambigui indirizzi seguiti dal duce nei primi quindici anni del suo governo:

condannava l'adesione al sionismo di ebrei italiani, ma non il sionismo come movimento nazionale; utilizzava quest'ultimo nel confronto con la Gran Bretagna, ma era contrario a uno Stato ebraico in Palestina; rallentava l'afflusso di ebrei est-europei nella penisola, ma riconosceva il ruolo «nazionale» delle élites ebraico-italiane nelle principali città del Mediterraneo; sollecitava gli ebrei italiani a nazionalizzarsi e a fascistizzarsi sempre più [...], ma rendeva sempre più cattolica la nazione¹³.

¹¹ E. Ludwig, *Colloqui con Mussolini*, Milano, 1932, pp. 75-76.

¹² S. Lupo, *Il Fascismo. La politica in un regime totalitario*, Roma, 2000.

¹³ M. Sarfatti, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Torino, 2005, pp. 74-75.

In ogni caso, non lesinava gli «avvertimenti», con la conseguenza di alimentare i sospetti nella opinione pubblica circa comportamenti sleali degli israeliti, favoriva gli attacchi di stampa e taceva sugli episodi di intolleranza, legittimava le correnti antisemite del partito e dava corso, più o meno aperto o sommerso, a un graduale allontanamento degli ebrei dalle posizioni istituzionali di rilievo, adottando in sostanza la logica di «separare» progressivamente dagli altri una parte dei cittadini italiani.

2. *La politica religiosa del fascismo e gli ebrei.* Nel quadro – di necessità sintetico – che mi sembra opportuno tracciare per comprendere meglio gli slittamenti, e poi le discontinuità, nella condizione degli ebrei nel corso degli anni Trenta, un cenno deve essere dedicato alla politica religiosa del fascismo, così come si articolò nei termini del diritto. L'argomento è stato affrontato da un'ampia letteratura storica e da una ancora più vasta letteratura giuridica. Mi limiterò pertanto a pochi punti essenziali.

Che il fascismo al potere avrebbe preso la strada della discriminazione dei culti lo si poteva intuire già dal discorso alla Camera con cui Mussolini presentò il suo primo governo nel novembre 1922. Nell'alveo dello Statuto, ma con una forzatura interpretativa dello Statuto stesso e della legislazione sabauda vigente, egli dichiarò: «tutte le fedi religiose saranno rispettate». Ma aggiunse: «con particolare riguardo» al cattolicesimo, religione «dominante» dello Stato. L'intento di accattivarsi la Santa Sede e di guadagnarsi il consenso popolare cattolico era evidente e fu colto in tutti gli ambienti, cattolici e non. Le conseguenze di tale orientamento si avvertirono subito, a cominciare dall'ambito scolastico. In dicembre il ministro della Pubblica istruzione, Giovanni Gentile, annunciò che il suo programma (poi tradotto nella riforma della scuola del 1923) prevedeva di fare dell'insegnamento della religione cattolica «il principale fondamento del sistema di educazione pubblica e di tutta la restaurazione morale dello spirito italiano». Nel novembre successivo stabilì perentoriamente con una ordinanza: poiché la religione cattolica informava del suo spirito la civiltà italiana e tutte le discipline impartite nelle scuole, le ore di lezione dedicate a essa dovevano costituire «come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi nei vari insegnamenti»¹⁴.

Negli anni successivi si susseguirono i provvedimenti legislativi e le disposizioni amministrative che limitavano l'esercizio dei «culti ammessi» e rendevano concreto il «particolare riguardo» nei confronti della religione cattolica. Senza entrare qui nei dettagli, ampiamente illustrati dagli studi esistenti, ritengo si possa ripetere il giudizio espresso sinteticamente mezzo secolo fa da un ecclesiasticista autorevole, Pietro Agostino D'Avack:

¹⁴ Entrambe le citazioni in Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., p. 58.

Salito poi al governo il fascismo, il preesistente edificio della politica e legislazione ecclesiastica italiana si andò sempre più rapidamente e profondamente sgretolando, minato alle sue stesse basi dai mutati indirizzi e principi confessionisti e collaborazionisti assunti dal nuovo governo, perfettamente antitetici a quelli che l'avevano fino ad allora retto e che ne costituivano le fondamenta ideologiche [...] Si venne sempre più rinunciando a quell'identità di posizione, che [lo Stato] si era fatto un vanto di mantenere di fronte a ogni credenza e confessione, per riconoscere invece la religione quale un importante coefficiente nella formazione morale dei cittadini e per tornare insieme a rivalorizzare il cattolicesimo come fede e dottrina interamente connessa a tutta la storia, la formazione e la civiltà del popolo italiano, e soprattutto quale «religione dominante dello Stato»¹⁵.

Con questa identificazione di religione maggioritaria e nazione (elevata da Gentile – si è visto – a concetto storico-filosofico) si metteva in pratica, in un ambito specifico, una singolare interpretazione del principio di maggioranza, che fu martellante durante il ventennio in tutti i campi, per la quale i diritti delle minoranze possono essere compressi o ignorati, toccando a esse semplicemente di «sottostare». Una interpretazione che di tanto in tanto, da varie parti v'è la tentazione di rinverdire.

Come è risaputo, i Patti lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 e comprensivi di due atti distinti, stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano, il Trattato e il Concordato, chiusero definitivamente il lungo conflitto della cosiddetta «questione romana» e stabilirono il regime giuridico privilegiato della religione e della Chiesa cattolica in Italia. Furono rovesciati i principi della legislazione aconfessionista esistente fino a quel momento e fu introdotta in suo luogo una legislazione di favore per il cattolicesimo rispetto alle altre confessioni religiose. Derubricate al rango di culti «ammessi», queste furono sottoposte a controlli, limitazioni e divieti. Nei fatti, risultarono solo «tattiche» le rassicurazioni e le garanzie di tutela date solennemente dallo stesso Mussolini all'indomani della firma dei Patti in un discorso tenuto a Roma il 10 marzo 1929 e ripetute pochi giorni dopo annunciando l'imminente emanazione di una disciplina apposita (che seguì in giugno). Abbandonato il principio di laicità dello Stato, essa riservò ai suoi organi di regolare sia le forme associative, sia le modalità della pratica religiosa di tali culti, tornando a un'impostazione rigidamente giurisdizionalista nei loro confronti, nettamente diversa dal regime concordatario adottato nei confronti della Chiesa cattolica.

Per quanto riguarda le comunità israelitiche, la loro esistenza organizzata e la loro sfera di azione furono fissate dal r.d. 1731 del 30 ottobre 1930 (integrato dal r.d. 1561 del 19 novembre 1931) che regolò sia i rapporti con lo Stato, sia la loro composizione interna. Col senno di poi, può apparire singolare che

¹⁵ P.A. D'Avack, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, prima ristampa riveduta e ampliata, vol. I, Milano, 1969, p. 120.

gli stessi organismi dirigenti dell'ebraismo italiano avessero sollecitato e contribuito in misura consistente all'elaborazione di una normativa approdata di fatto a cancellare la libertà di associazione, l'autonomia degli ordinamenti interni delle «università», e a sottoporle a un rigido controllo governativo. Tuttavia il dato è indubbio e richiede qualche illustrazione, poiché getta luce sia sul disorientamento, e spesso l'insufficiente attenzione rispetto al pericolo dell'antisemitismo fascista da parte dell'ebraismo italiano, sia sull'ancora incerta definizione di una politica del regime nei confronti di quella minoranza, sia infine sull'orizzonte di cultura giuridica entro il quale tutte le parti in causa consideravano i problemi da affrontare.

In effetti l'esigenza di riformare in modo incisivo il sistema delle comunità israelitiche italiane si era posto nel loro seno in modo teso e animato subito dopo la costituzione, nel 1920, del Consorzio che le riuniva sul piano nazionale come primo passo per dotarle di un unico ente di rappresentanza e per giungere all'unificazione giuridica e amministrativa, superando le differenze di regime risalenti agli Stati preunitari, cui si erano aggiunte quelle dei territori acquisiti con la dissoluzione dell'impero austro-ungarico (Trieste, Gorizia, Fiume, Merano e Rovigo).

Gli organismi dirigenti delle Comunità, specie nella loro componente rabbinica, guardavano da tempo con preoccupazione ai processi di assimilazione dei singoli alla società civile manifestatisi sin dalla fine dell'Ottocento tra gli ebrei italiani. Il distacco dalle pratiche religiose, presso molti di loro ridotte a pochi elementi essenziali e alla celebrazione più consuetudinaria che effettivamente partecipe di alcune ricorrenze, segnalava l'avvento di una laicizzazione che incrinava fortemente i legami di appartenenza alle collettività e lo stemperarsi di quei caratteri di tradizioni e cultura, l'indebolimento di quelle strutture istituzionali, di cui le Comunità stesse si ritenevano custodi. I matrimoni «misti» si erano progressivamente moltiplicati: a metà degli anni Trenta erano ormai uno su tre e i due terzi delle famiglie censite come ebraiche erano formate appunto da coppie miste, i cui figli per oltre tre quarti dei casi venivano battezzati. Il contenimento dei fattori di disgregazione appariva dunque come un compito urgente, compito però reso difficile da molti elementi, compresi i contrasti che si manifestavano negli sforzi di chiarificazione interna dell'ebraismo.

Un intervento legislativo dello Stato cominciò a sembrare una scorciatoia idonea a preservare l'identità propria riaffermando al contempo l'appartenenza alla nazione italiana, la piena, irrinunciabile integrazione nel tessuto sociale e istituzionale del Regno. L'avvento del fascismo al potere, conculcando tutte le forme di associazione, rese più nebuloso il raggiungimento dell'obiettivo, accentuò le divisioni e indusse a ripensare le strategie da intraprendere. Sui timori che un provvedimento legislativo potesse sfuggire a qualsiasi tipo di concorso da parte dei destinatari e ledere i diritti da essi acquisiti, su una certa

propensione all'immobilismo, per non sollevare una questione che poteva poi rivelarsi ingovernabile, prevalse l'idea che un'iniziativa moderata, capace di adeguare il regime comunitario alle trasformazioni costituzionali in atto, potesse rafforzare l'ente centrale di rappresentanza, rinsaldando le deboli relazioni che aveva con le realtà locali, senza necessariamente «fascistizzarlo» (come pure alcuni volevano). Un patto con lo Stato avrebbe forse potuto giovare avvicinando la minoranza al regime. Occorreva dunque un atteggiamento ispirato a «sagace senso di opportunità», sorretto da solidi argomenti giuridici, come sostenne con convinzione Mario Falco, il quale nel '27 entrò a far parte della commissione di studio appositamente istituita dal Consorzio per elaborare un disegno organico di riforma, dopo che una personale e avventata iniziativa del rabbino capo di Roma, Angelo Sacerdoti, aveva suscitato allarme e sconcerto tra i consorziati.

Mario Falco fu l'animatore dei lavori della commissione e l'estensore del progetto finale, che nel 1929 fu sul tavolo della commissione governativa bilaterale istituita in marzo per la predisposizione di una riforma delle comunità ebraiche, e che rifluì nella legge del 1930, modellata negli aspetti fondamentali sul suo schema del '27, con poche modifiche, sebbene di un certo peso. Eminente ecclesiasticista, già allievo a Torino di un giurista dalla coscienza morale e civile cristallina, quale Francesco Ruffini, in alcuni interventi e nella corrispondenza privata Falco non nascose il suo lucido e amaro presentimento che gli avvenimenti politici prendessero ormai un corso inarrestabile e che rimanesse agli ebrei solo di ripiegare su strategie difensive. Proprio Ruffini glielo rimproverò garbatamente nel 1931 quando egli si espresse a sostegno della soluzione legislativa infine adottata:

il cittadino Ruffini, e, si potrebbe aggiungere, l'uomo Ruffini non può non vedere con qualche rammarico questo passo indietro verso stadi giuridico-politici, che riteneva oramai superati [...] Facciamo un piccolo paragone tra me e lei. Io, cattolico, potrò trascorrere il resto dei miei giorni senza essere ricercato in nulla e per nulla in ragione della mia fede, e senza essere obbligato assolutamente a nessuna professione di fede [...] Lei, israelita, non lo potrà più [...] Questo ordinamento mi sembra accrescere quella differenza di condizione giuridica, rispetto al principio della libertà di coscienza, che è stato uno dei sogni più fervidi, e diventa più che mai una delle più melanconiche disillusioni della mia vita¹⁶.

In una lettera successiva lo stesso Ruffini diede però atto all'allievo di aver agito in modo «provvidenziale per evitare forse cose più gravi».

¹⁶ Per le corrispondenze inedite di Falco cui si fa riferimento cfr. S. Dazzetti, *Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche*, in Mazzacane, a cura di, *Diritto*, cit., pp. 219-254, in particolare p. 245, nota, e pp. 251-254.

In effetti Falco, come altri intellettuali con lui, aveva chiarissimo lo scenario politico in cui ci si muoveva (nel frattempo erano emerse nella società italiana varie manifestazioni di antisemitismo). Tuttavia come giurista aveva a disposizione uno strumentario tecnico al tempo stesso obbligante e limitato con il quale operare. Aveva infatti individuato esattamente il nodo dal quale non si poteva prescindere: il sistema ordinamentale dello Stato liberale era ormai tramontato; occorreva lasciarsi definitivamente alle spalle il modello dell'associazionismo volontario e dell'autonomia di stampo privatistico e orientarsi decisamente secondo un impianto pubblicistico, congruente con le torsioni che il diritto pubblico e costituzionale italiano avevano subito.

La relazione della commissione di studio che accompagnava il progetto di legge nel '27 tenne a sottolineare la sua coerenza con le «nuove correnti del diritto pubblico italiano», delle quali – si precisava – «si è tenuto conto sia nel richiedere la cittadinanza italiana per coprire uffici nelle istituzioni israelitiche, sia nel richiedere l'approvazione statutale alle elezioni, sia nel sopprimere vasti corpi deliberativi, sia nel togliere ai membri delle Comunità l'elezione dei Rabbini, sia nell'accrescere dovunque i poteri degli organi esecutivi, diminuendo quelli degli organi deliberativi»¹⁷. Sostanzialmente, sul piano tecnico si era rinunciato all'inquadramento delle Comunità nell'ambito delle associazioni di diritto privato, secondo la visione liberale classica, riconducendole invece nella sfera delle istituzioni di diritto pubblico, derivanti dall'autorità dello Stato come sue articolazioni.

Senza collegarsi alla giuspubblicistica più organicamente fascista, il progetto (così come la legge seguente) si rifaceva alle dottrine dei due maggiori studiosi del tempo, di Santi Romano e ancor più del suo maestro Vittorio Emanuele Orlando, il giurista che aveva fondato la «scuola italiana di diritto pubblico», che non aderì al fascismo, ma che era ispirato a una concezione fortemente autoritaria degli ordinamenti dello Stato liberale. Su questo terreno di tecnica e di tradizione giuridica Falco e il ministro della Giustizia e dei culti, Alfredo Rocco, poterono trovare la consonanza che permise il rapido varo della normativa, che comunque non conteneva specifici tratti antisemitici. La discontinuità irruppe invece impetuosa con le «leggi razziali».

La legge del '30 e la successiva del novembre '31 stabilirono la personalità giuridica di diritto pubblico delle Comunità, tutte sottoposte al medesimo regime, e dell'Unione, che sostituiva l'abolito Consorzio, nella quale esse dovevano federarsi, riconoscendole l'unicità di rappresentanza di fronte al governo. Ciascuna Comunità aveva capacità impositiva sugli iscritti, dei quali doveva tenere registro. L'iscrizione dei singoli (identificati però su basi religiose e non razziali) era obbligatoria e la sua revoca doveva avvenire mediante un

¹⁷ Citazioni in A. Calò, *La genesi della legge del 1930*, in «La Rassegna mensile di Israel», LI, 1985, n. 3, pp. 353-354.

atto formale: non proprio un'abiura – la questione fu discussa – ma qualcosa che le si avvicinava. L'elezione alle cariche interne e la nomina dei rabbini dovevano essere convalidate da organi dello Stato. L'autonomia normativa era circoscritta al campo regolamentare, con esclusione di quella statutaria, assorbita dalla legge. L'adempimento dei compiti statutari era comunque sottoposto al controllo da parte governativa, anche in via surrogatoria. Nella fase transitoria, disciolti i consigli esistenti, l'adeguamento alla nuova normativa era affidato a commissari del governo. Nelle soluzioni giuridiche adottate è evidente il segno di una generale tendenza totalitaria a ricondurre nell'ambito del regime, rigidamente e capillarmente, ogni forma di organizzazione delle componenti sociali.

L'ebraismo italiano acquisiva così un tranquillizzante riconoscimento ufficiale e l'obbligatorietà dell'iscrizione permetteva sia di arginare gli effetti della secolarizzazione, sia di dare ossigeno alle magre finanze delle Comunità, ma rinunciava alle sue secolari tradizioni e si sottoponeva a un ordine autoritario e a una tendenziale fascistizzazione.

La legislazione fu accolta dalle *élites* ebraiche con vivi apprezzamenti, non sempre di maniera. Si notava con sollievo che le ragioni dell'individuo non avevano offuscato la necessità di tutelare la stabilità e la dimensione collettiva dell'ebraismo, per il quale l'individuo stesso non esiste fuori della comunità. Qualche illuminato giurista cattolico sollevò obiezioni sul tema del rispetto della libertà di coscienza dei cittadini (oltre a Ruffini, Jemolo, Magni, in parte Giacchi). Del resto, durante l'*iter* formativo della legge persino il guardasigilli Alfredo Rocco aveva espresso perplessità in proposito. Con dolorosa lungimiranza, da parte israelita Piero Sraffa e Lodovico Mortara avvertirono non a torto il pericolo di una sorta di autoghettizzazione dell'ebraismo italiano.

3. *Il periodo di preparazione.* In effetti, il rasserenamento che ci si attendeva non ebbe luogo. All'interno dell'Unione si aprirono subito forti contrasti per assumerne il controllo fra la corrente di ebrei fascisti, il rabbinato e l'ala più laica. Nel '33 l'ascesa al potere del nazismo in Germania rese assai fosco il panorama europeo. In Italia, nonostante i proclami di autonomia politica del regime, sul piano ideologico il fascismo era progressivamente attratto dall'esempio tedesco. La condizione degli ebrei peggiorò in modo incalzante. Si infittirono gli attacchi di stampa e gli episodi di intolleranza. Dal '34 almeno, con sottili *escamotages* di carattere amministrativo, li si esclude da tutte le posizioni dotate di visibilità pubblica (a cominciare dalle cariche municipali e provinciali) e si ostacolò la loro possibilità di accedervi. Del resto nello stesso periodo Mussolini prese – è vero – varie volte le distanze dalle modalità con cui Hitler conduceva la campagna antiebraica, ma non la condannò affatto e si limitò a consigliare al *Führer* in via riservata, per esempio nel '33,

come più efficace una strategia meno rumorosa, capace di evitare l'allarme dell'opinione pubblica internazionale¹⁸.

In breve: stimolata e incoraggiata dal regime, sostenuta in sede locale dalle prefetture e dagli organi di polizia, si diffondeva nella società l'avversione nei confronti degli ebrei, accusati ormai regolarmente di essere antifascisti e antitaliani. Dal '35 al '38 l'ostilità venne montando sempre più. Nel '36, con la conquista dell'Impero e nel solco di quella vera e propria «ossessione» per la demografia, che fin dal noto discorso dell'Ascensione (26 maggio 1927) aveva connotato gli indirizzi del dittatore – per il quale una popolazione sana e prolifica costituiva la principale garanzia di potenza dello Stato-nazione, poiché «decadenza» e denatalità erano conseguenza l'una dell'altra –, assunsero un peso crescente le disposizioni giustificate con l'esigenza di una «difesa della razza» italiana da commistioni che ne corrompessero la vitalità e la purezza. Del resto, già nel codice penale Rocco del 1930 tale indirizzo si era manifestato con la previsione di «delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe». Nel corso del '37 l'offensiva propagandistica assunse una particolare durezza, alimentata dai toni veementi della pubblicistica corrente e dalla produzione di scritti con pretese scientifiche e filosofiche.

Presso l'opinione pubblica ebbero vasta eco soprattutto il libro di Paolo Orano, *Gli ebrei in Italia* (Roma, 1937), che tra i suoi intenti aveva anche quello di saggiare le possibili reazioni interne e internazionali a una decisa svolta antisemitica del regime, e gli scritti giornalistici di Telesio Interlandi, con i quali prese avvio una campagna di stampa battente per preparare il paese a misure discriminatorie. Più isolata continuò a rimanere la voce di Julius Evola, sostenitore di un intransigente razzismo «spiritualista» argomentato con ardue elucubrazioni storico-filosofiche, mentre si apriva uno spazio maggiore all'ascolto per quelle più superficiali, ma non meno estremistiche, di antisemiti di lungo corso, come il pubblicista Giovanni Preziosi e l'antropologo Lidio Cipriani, e di Roberto Farinacci, portavoce dentro il partito dell'ala più radicale e filonazista.

Per «uso esterno», allo scopo da un lato di assicurare le potenze occidentali (specie gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), dall'altro di presentarsi in veste di mediatore tra liberaldemocrazie e nazismo, acquistando peso sul piano diplomatico, nelle occasioni pubbliche che avessero, o potessero avere un'eco internazionale Mussolini negava l'esistenza di una politica antisemita del fascismo italiano. Ma sul piano interno lo smantellamento della parità degli israeliti in Italia procedeva impetuoso in tutti i settori, sotto la regia del ministero degli Interni e della segreteria particolare del duce. Allontanati dagli incarichi di rilievo, dalle amministrazioni, dagli uffici pubblici e privati, emarginati e ostacolati nelle carriere, essi subirono una ininterrotta e ben presto non più strisciante politica di «separazione» e di negazione dei loro diritti di

¹⁸ G. Fabre, *Mussolini e gli ebrei alla salita al potere di Hitler*, in «La Rassegna mensile di Israel», LXIX, 2003, pp. 187-222.

cittadini, che dalla fine del '36 cominciò a investire capillarmente i singoli individui e che raggiunse il suo culmine fra il '37 e il '38, per sfociare poi nelle «leggi razziali». Prima ancora della loro emanazione, vari ministeri disposero un censimento degli impiegati ebrei. Con provvedimenti amministrativi e circolari interne, che avevano scarsa pubblicità, con motivazioni spesso false o pretestuose, si procedette man mano alla loro espulsione.

Alla luce degli elementi qui sommariamente riassunti, e indipendentemente dagli sforzi insistenti, impiegati dopo la «svolta» segnata dal *Manifesto* per accreditare retrospettivamente la tesi di una coerenza originaria e di una continuità nella politica antisemita del fascismo (peraltro non troppo convincenti), è difficile considerare la svolta stessa come del tutto impreveduta e improvvisa, anche se indubbiamente essa rappresentò un forte «salto di qualità» e se aspetti iniziali di incertezza e di improvvisazione vi furono. Un nodo interpretativo comunque rimane. Come spiegare il passaggio a un'azione ufficiale di persecuzione, a una drastica persecuzione di Stato, strutturata su un'impalcatura giuridica non troppo agevole da sostenere sulla base dell'ordinamento vigente? Il nodo non è stato del tutto sciolto dalla storiografia e le risposte all'interrogativo non paiono sempre concordi.

A mio avviso le ragioni del «cambio di marcia» vanno ricercate in un intreccio di esigenze di politica internazionale e di politica interna avvertite dal duce. Dal suo punto di vista non si poteva trascurare l'irrompere prepotente della Germania hitleriana nello scenario degli equilibri europei. Nel settembre del '35 essa aveva varato le cosiddette *Leggi di Norimberga* (integrate a breve da quelle di attuazione) che sancivano una politica di totale discriminazione degli ebrei. L'esempio si estese a macchia d'olio in altri paesi: nel '38 altri lo avevano già seguito, o si apprestavano a giorni a seguirlo. Mussolini teneva particolarmente a ribadire in ogni occasione la primogenitura del fascismo italiano rispetto ai movimenti e ai regimi fascisti affermatasi dappertutto in Europa. Non intendeva «restare indietro» sul tema dell'antisemitismo di Stato, che li accomunava, lasciando a Hitler la *leadership* che egli stesso pretendeva di avere sul fascismo internazionale. È significativo il fatto che si preoccupò subito e ripetutamente di smentire e di far smentire l'opinione diffusa in Italia e all'estero secondo la quale l'azione persecutoria era stata intrapresa imitando dottrine e politiche del nazismo, di promuovere campagne insistenti sulla perfetta autonomia del razzismo italiano, che si diceva maturato senza influenze straniere, di «inventare una tradizione» risalente alle origini del fascismo, di valorizzare i contributi autonomi della scienza nazionale – nella quale frattanto si svolgeva un'aspra lotta tra le varie correnti per imporre la propria egemonia sugli orientamenti del regime.

Ricerche molto accurate hanno accertato che non vi furono pressioni tedesche sul governo italiano¹⁹; esse ammettono però che l'avvicinamento alla Ger-

¹⁹ M. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, trad. it., Milano, 1982 (ed. ingl. 1978).

mania e il quadro internazionale influirono sulla decisione del duce. È di per sé eloquente il fatto che essa fosse comunemente interpretata come una concessione all'alleato. E del resto l'impresa d'Etiopia, isolando l'Italia, aveva costretto il duce a rinunciare a qualsiasi velleità di «mediare». Era ormai lontano il 1934, quando faceva apparire sul «Popolo d'Italia» articoli di critica all'antisemitismo nazista e quando, schierando le truppe italiane sul Brennero dopo l'assassinio del cancelliere austriaco Dollfuss per impedire a Hitler l'annessione dell'Austria, poté presentarsi come arbitro sulla scena internazionale. L'isolamento rese l'alleanza con la Germania pressoché obbligata ed era stata infatti conclusa nell'ottobre del '36 con il patto cosiddetto dell'Asse Roma-Berlino, dal quale l'ala filogermanica e antisemita del Pnf uscì rafforzata. Inoltre nel 1938 i venti di guerra già soffiavano sull'Europa. Tutto lasciava prevedere, e la prima fase del conflitto scoppiato l'anno dopo sembrò confermare le previsioni, che la Germania nazista ne sarebbe uscita vittoriosa. È ragionevole credere che Mussolini calcolasse di non presentarsi al tavolo delle future trattative di pace in una posizione distinta dall'alleato su una questione che esso considerava cruciale.

Con le motivazioni di politica internazionale si intrecciavano quelle di politica interna, sulle quali influiva anche la concitata accelerazione determinata dall'incalzare dell'ideologia nazista. Dopo quindici anni di governo, il regime mostrava una certa stanchezza. Lo avevano in parte logorato le lotte intestine tra i ras e tra i dirigenti del partito, non di rado tra partito e organi dello Stato. La situazione delle finanze pubbliche era preoccupante. Dopo l'apice del consenso, raggiunto con la costituzione dell'Impero, il coinvolgimento nella guerra di Spagna lasciava serpeggiare segni di disaffezione. Il lancio della campagna antisemita esercitò la sua efficacia in molte direzioni: ridiede forza all'idea del fascismo come movimento rivoluzionario, contrastando l'«imborghesimento» di troppi suoi vecchi adepti e la lentezza con cui la società si liberava dai vizi del materialismo e dell'individualismo, rianimò tutti i temi della polemica antiborghese e anticapitalistica, cari all'ala radicale, tese a irrobustire, con la xenofobia, il senso della disciplinata unità di una nazione potente e omogenea e favorì l'idea che occorresse difenderne la compagine dalle «congiure», infine chiamò tutti alla mobilitazione permanente dramatizzando il momento della lotta contro nemici interni ed esterni, forse già in vista della guerra, ma soprattutto per rilanciare il progetto totalitario della creazione dell'«uomo nuovo», di una mutazione antropologica che doveva fissare irreversibilmente i caratteri della nuova civiltà e della nuova identità nazionale²⁰.

²⁰ Sul tema, sono fondamentali i numerosi, importanti studi di Emilio Gentile, che ogni lettore conosce. Sul ruolo dell'antisemitismo come «motore aggiunto del processo di costruzione del sistema totalitario» insiste da ultimo Germinario, *Fascismo e antisemitismo*, cit.

4. *Estate-autunno 1938*. È tempo di ritornare al punto dal quale eravamo partiti: l'estate 1938. Immediatamente dopo la dichiarazione della «svolta», alla fine di luglio, partito, apparati e stampa furono mobilitati per una grande campagna sulla «emergenza» antisemita. La cronaca degli eventi dalla metà del mese a novembre è impressionante, per l'incalzare di iniziative a brevissima distanza fra loro. Nella prima parte dell'anno, l'«arianizzazione» nei più vari campi già aveva subito un vistoso inasprimento. Con la pubblicazione del *Manifesto* prese un carattere definitivo e ufficiale. Ad appena due giorni dalla sua apparizione, confermando il legame tra politica demografica e politica razziale, fu annunciata la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico presso il ministero dell'Interno in Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza), poi organizzata e formalizzata il 5 settembre e affiancata da un Consiglio superiore. Nella spirale della discriminazione, che crebbe impetuosa sul piano politico e amministrativo, la fondazione di una rivista apposita (annunciata il 22 luglio) ebbe un ruolo rilevante nell'azione di propaganda e nel fissare schemi retorici di riferimento, e pertanto merita qualche cenno.

Il 5 agosto – lo stesso giorno in cui l'«Informazione diplomatica» pubblicava una nota del duce dai toni molto duri, accompagnata dalla singolare affermazione che «discriminare non vuol dire perseguire», divenuta poi uno slogan della propaganda – comparve in edicola il primo numero del quindicinale «La Difesa della razza», recante in apertura il testo del *Manifesto*²¹. Il periodico era destinato a rappresentare fino a tutto giugno 1943 il megafono del razzismo e dell'antisemitismo italiano, e già l'8 il ministero della Cultura popolare invitò i quotidiani a riprenderne e a metterne in risalto gli articoli di maggiore impegno. Il ministro dell'Educazione nazionale Bottai impartì istruzioni a tutte le strutture dipendenti dal suo ministero – ispettorati, scuole, università, biblioteche, ecc. – perché ne fosse promossa in ogni modo la lettura. Direttore della rivista fu Telesio Interlandi, giornalista di sicuro talento anche per quanto riguarda l'importanza che attribuiva alle immagini, scelto personalmente dal duce in modo perfettamente funzionale ai propri intenti. Di lui del resto si era servito come portavoce semiufficioso fin dal 1924, quando nel pieno della crisi seguita al delitto Matteotti gli aveva affidato il nuovo quotidiano romano «Il Tevere», dal quale lasciava trapelare spesso notizie sulle sue prossime mosse, per saggiare in anticipo le reazioni dell'opinione pubblica. Interlandi non era un antisemita dell'ultima ora. Il suo atteggiamento era fondato su poche idee tanto sommarie, quanto fermissime²². A suo avviso il fascismo doveva lottare senza indulgenze di alcun tipo contro il pericolo più in-

²¹ La rivista, spesso sparsamente citata, è ora oggetto dell'analisi dettagliata di F. Cassata, «La Difesa della razza». *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino, 2008.

²² Le sue idee sono esposte nel volume, che ebbe grande successo, T. Interlandi, *Contra judaeos*, Milano-Roma, 1938.

sidioso che si trovava di fronte: il corrompersi della società per la diffusione di un morbo che contaminava la politica, la cultura, l'economia, il costume. Il virus non era soltanto l'ebreo presente nelle città italiane, era l'ebreo «invisibile», ossia quella consorteria nascosta che perseguiva e otteneva la «ebraizzazione» dell'«ariano», trasformandone la mentalità e il carattere, inquinando irrimediabilmente il «genio italiano». Per sostenere simili idee Interlandi aveva intrapreso da tempo una battaglia culturale che la rivista gli permise di estendere e di potenziare.

Essa divenne un *medium* a diffusione più larga che non gli scritti dei Preziosi, degli Evola, degli Orano, dei Cipriani e di altri, nel quale si confrontarono le teorie «biologiche» del razzismo (le differenze si ritenevano insite in diversità naturali ed ereditarie, imm modificabili e riscontrabili nei tratti somatici) e quelle «spiritualiste» (le differenze si ritenevano generate prevalentemente da elementi storici, religiosi e culturali, o anche da tradizioni e contesti geografici e ambientali, o infine da forze metafisiche che agiscono nel profondo delle «razze»)²³. Ebbe un indirizzo talvolta sincretistico tra biologismo e spiritualismo, ma il dominio che vi esercitò in materia Lidio Cipriani diede larga preferenza al primo. Da altre tribune le chiavi storicistiche ed eticistiche dei Bottai e dei Gentile, non meno determinati nel loro antisemitismo, rendevano più accettabile il razzismo per la tradizione umanistica della cultura italiana, senza influire pericolosamente sui criteri biologici adottati nella legislazione e nell'amministrazione. Sul piano culturale la campagna antisemita partiva dunque in modo tutt'altro che sprovveduto.

I provvedimenti concreti del governo si susseguirono con rapidità²⁴. Riassumo in breve le tappe principali della normativa che formalizzò la persecuzione, ma non bisogna dimenticare che anche gli atti di portata più settoriale, sui quali non mi soffermo, devastavano il vivere quotidiano dei cittadini italiani ebrei.

Fu innanzitutto avviata l'11 agosto la procedura per uno specifico censimento degli israeliti presenti in Italia, effettuato il 22 in base a criteri razziali e non religiosi. In realtà non ve n'era bisogno: un censimento di tutta la popolazione era stato compiuto nel 1931, era affidabile, e nel '34, su richiesta del duce, l'Istat ne aveva estratto i dati riguardanti gli ebrei. Ma l'intento intimidatorio della ricognizione, come premessa alla discriminazione generalizzata, non sfuggì a nessuno. Qualche giorno prima era nato presso il Minculpop un

²³ Sulle varie teorie razzistiche del fascismo si veda in sintesi, tra i numerosi pregevoli studi, il quadro fornito da A. Gillette, *Racial theories in fascist Italy*, London-New York, 2002.

²⁴ I principali atti normativi della persecuzione fascista sono stati più volte riassunti e illustrati da un'ampia letteratura. Sono riprodotti a cura di M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi*, e Id., *Le circolari*, nel numero speciale della «Rassegna mensile di Israel», LIV, 1988, n. 1-2, 1938. *Le leggi contro gli ebrei*, pp. 49-167, e 169-198.

altro organo della repressione, l'Ufficio studi del problema della razza. Il 1° e il 2 settembre il Consiglio dei ministri approvò i primi drastici provvedimenti legislativi. Gli ebrei stranieri furono espulsi da tutti i territori del Regno e furono privati della cittadinanza coloro che la avessero acquisita dopo il 1° gennaio 1919 (r.d. 7 settembre 1938, n. 1381). Fu duramente colpito il settore dell'istruzione. Il ministro dell'Educazione nazionale Bottai si mostrò particolarmente zelante, a conferma del fatto che l'indirizzo «spiritualista» in materia razziale, di cui era convinto sostenitore, non comportava per nulla un atteggiamento più tenero nella persecuzione. Già in agosto egli aveva disposto un'inchiesta nel suo ministero per identificare insegnanti e ricercatori ebrei. Al Consiglio presentò un disegno di legge, che persino il duce ritenne di fare «addolcire», e che fu trasformato nel r.d. 5 settembre 1938, n. 1390, poi integrato e coordinato con altre disposizioni nel r.d. n. 1779 del 15 novembre. Gli effetti dei provvedimenti variamente susseguiti e ampliatisi furono drammatici: gli studenti ebrei furono espulsi dalle scuole pubbliche, e così gli insegnanti; in prosieguo di tempo, i ricercatori dagli istituti di ricerca, i professori dalle università, gli studiosi dalle accademie scientifiche.

Un passaggio decisivo, anche per il rilievo costituzionale che l'organo aveva assunto dal dicembre 1928, furono le determinazioni del Gran consiglio, contenute nella *Dichiarazione sulla razza* approvata nella seduta del 6 ottobre e pubblicata il 26. La sua approvazione non fu del tutto pacifica: vi furono alcune resistenze variamente motivate, in particolare riguardo a una impostazione rigidamente «biologistica», tanto che dalla redazione finale fu espunto il richiamo al *Manifesto della razza* di luglio. Il valore giuridico della *Dichiarazione* fu poi oggetto di discussioni da parte della dottrina. Essa comunque prefigurò il quadro normativo che di lì a poco sarebbe stato perfezionato. Rilevata «l'attualità urgente dei problemi razziali in seguito alla conquista dell'Impero» e ribadito il legame con la risalente e consolidata politica demografica del governo, si soffermava innanzitutto sulla materia matrimoniale (vulnerando il regime concordatario con la Chiesa cattolica) e «stabiliva»:

- a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
- b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
- c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razza ariana, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno.

Denunciava poi gli effetti perversi della recente immigrazione israelita in Italia, l'insincerità patriottica degli ebrei italiani e il loro spirito intrinsecamente «antitetico» al fascismo. Fissava quindi i criteri per stabilire l'appartenenza alla «razza ebraica» e demandava a una commissione del ministero degli Interni la definizione di singoli casi controversi, configurando uno spostamento di competenze dalla giurisdizione all'esecutivo, incompatibile con i principi del-

l'ordinamento vigente. Tale misura fu ripresa nel decreto del 17 novembre (art. 26) e fu estesa con una legge del luglio 1939. Poiché la riserva in capo al ministro escludeva qualsiasi forma di gravame, giurisdizionale o amministrativo, essa poneva una delicata questione di rapporti tra i poteri dello Stato, che impegnò non poco i giuristi. Ma non era il momento di sottigliezze e l'offensiva proseguì implacabile.

Il 17 novembre il r.d. n. 1728 fissò i fondamenti legislativi della persecuzione, riprendendo, precisando e ampliando le indicazioni del Gran consiglio di ottobre. Il capo I stabiliva in modo inequivoco il divieto di «matrimonio del cittadino di razza ariana con persona appartenente ad altra razza», divieto che comportava la sua nullità se celebrato in violazione di quanto disposto (art. 1). In particolare, all'art. 6 si escludevano effetti civili e la trascrizione del matrimonio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 27 maggio 1929, n. 847 (derivante dal Concordato), che li prevedeva per i matrimoni celebrati con rito religioso davanti a un ministro del culto cattolico. Il disposto sollevò disappunto da parte della Chiesa e suscitò in seguito ripetute frizioni con il regime, mantenute però, per ragioni di prudente diplomazia, sul piano tecnico anziché dei principi.

Due articoli minuziosi del capo II dettavano i criteri (strettamente biologici) per determinare l'appartenenza alla «razza ebraica» e l'obbligo di denunciare e annotare tale appartenenza nei registri dello stato civile. Seguiva (artt. 10-13 e rispettivi commi) una elencazione di tassativi divieti. Ne riporto i principali, avvertendo comunque che essi erano suscettibili – e così di fatto avvenne – di diramarsi nelle più disparate direzioni. Gli ebrei non potevano più prestare servizio militare; esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minore «ariano»; essere proprietari, o amministratori, o sindaci di aziende di interesse nazionale o aventi più di cento dipendenti; essere proprietari di terreni e di fabbricati al di sopra di valori stabiliti; potevano essere privati della patria potestà nei confronti di figli appartenenti a religione diversa dalla loro; non potevano avere domestici di razza ariana e non potevano, a loro volta, essere dipendenti di amministrazioni civili e militari dello Stato, né di suoi enti locali e aziende parastatali, o banche e assicurazioni; non era ammessa la loro iscrizione al Pnf e a organizzazioni che ne dipendessero.

L'art. 14 dettava i criteri di esenzione dalla normativa per i cosiddetti «discriminati». Riguardavano principalmente coloro che avessero acquisito meriti di guerra: una concessione al re, dal quale evidentemente si temevano resistenze, che venne nel prosieguo svuotata (il r.d. 22 dicembre 1938, n. 2111, collocò in congedo «assoluto» i militari «di razza ebraica»), così come accadde per i «discriminati» in virtù di benemerienze fasciste, espulsi il 19 novembre dal Pnf insieme con tutti gli altri ebrei. Nel 1939 seguì una copiosa, spesso minuziosa legislazione vessatoria: furono per esempio vietati il possesso di apparecchi radio, la frequentazione di località di villeggiatura, l'inserimento negli elenchi telefonici, l'inserzione di annunci e necrologi sui giornali, la pub-

blicazione di libri e di articoli, lo svolgimento di conferenze. Nel febbraio-marzo furono emanati decreti in materia di proprietà immobiliare e di attività commerciali e industriali. In giugno fu colpita la possibilità di esercitare le libere professioni per clienti «ariani»: medico, notaio, avvocato, ingegnere, architetto, chimico, perito agrario, ragioniere, e così via. Per i giornalisti si era provveduto già nell'aprile e nel luglio 1938. Nel luglio 1939 fu investita la materia testamentaria e fu estesa, rafforzandola, la competenza del ministero degli Interni sulle questioni di *status* controverse.

Vittorio Emanuele III firmò tutti i decreti, convertiti in blocco in legge con un'unica delibera per acclamazione il 14 dicembre da una Camera che lo stesso giorno, e sempre per acclamazione, approvò il disegno di legge che sopprimeva il parlamento e lo sostituiva con una Camera dei fasci e delle corporazioni. Il re aveva manifestato malumore per quanto riguardava la posizione degli ufficiali ebrei dell'esercito, che gli erano tradizionalmente devoti, ma si accontentò di generiche rassicurazioni. Il papa Pio XI nel '37, con la *Mit brennender Sorge*, aveva levato un monito fermo contro il razzismo in genere e il «paganesimo» dell'ideologia nazista e meditava un'enciclica di condanna delle sue varie forme, che non vide la luce. Era infatti vecchio e malato (morì il 10 febbraio 1939) e non controllava più le gerarchie vaticane, che opposero resistenza agli indirizzi del regime solo sulla questione dei matrimoni misti e dei battezzati. Senza difese istituzionali, gli israeliti erano giunti a subire ormai, dopo l'antigiudaismo teologico e religioso, dopo la politica di separazione e di esclusione, l'aperta persecuzione di Stato.

Simili provvedimenti, e gli altri che si aggiunsero in seguito, modificando lo *status* di alcuni cittadini, avevano una portata dirompente sui principi dell'ordinamento, perché frantumavano la concezione unitaria di soggetto giuridico, incidevano sui concetti tradizionali di diritto soggettivo e di capacità giuridica (che hanno come punto di riferimento l'individuo) e ne implicavano una ridefinizione. Lo sottolinearono tra gli altri, con un certo compiacimento per la forza innovativa del fascismo, autorevoli magistrati quali Mariano D'Amelio e Antonio Azara, e lo stesso guardasigilli Arrigo Solmi²⁵. Le conseguenze dirompenti delle «novità» si possono cogliere nel primo libro del codice civile del '42 (libro emanato nel dicembre 1938)²⁶. I provvedimenti introducevano inoltre nella società motivi di generale corrompimento del costume civile e morale. Quanti «nazionali» approfittarono volentieri, anche con delazioni e denunce, dell'espulsione degli ebrei da posti di rilievo e della sven-dita dei loro beni per fare carriera e vantaggiosi affari?

²⁵ Citazioni dei loro interventi sono in O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, 2009, p. 157.

²⁶ Una limpida sintesi degli effetti delle leggi razziali nel diritto civile è in G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000, pp. 270-287.

Nelle visioni retrospettive, in confronto con le deportazioni e gli stermini nazisti gli effetti delle «leggi razziali» vengono troppo spesso sottovalutati. Giuseppe Speciale ha pubblicato un documento che non esito a definire agghiacciante, sia perché rivela le distorsioni avvenute nella pratica delle istituzioni e nel modo stesso con cui i funzionari concepivano i propri compiti, sia perché permette di cogliere in modo ravvicinato la distruzione radicale dell'esistenza quotidiana dei cittadini ebrei. Salò poi tolse loro anche la cittadinanza, ma essa si era già ridotta a ben povera cosa.

Si tratta della rubrica compilata dalle prefetture per gli archivi di Stato italiani, secondo la quale dovevano essere raccolti e classificati i documenti provenienti dagli uffici preposti all'applicazione delle disposizioni antiebraiche che segnalavano i casi in cui fossero stati contravenuti i numerosi divieti di legge o amministrativi. Vi si ritrova di tutto, una vera sintesi della persecuzione quotidiana degli ebrei. A essi era vietato: editoria, vendita di apparecchi radio, passaporti, lavoro di interprete e di corriere, inserzioni pubblicitarie, attività nello spettacolo, attività tipografiche e fotografiche, commercio di preziosi, di oggetti d'arte e di libri usati, raccolta di stracci, esportazione di ortofrutticoli, esercizio di alberghi e locande, di scuole di ballo, di portierato, noleggio di vetture di piazza, e così via²⁷.

5. *Il diritto razzista nelle colonie italiane*. La normativa entrata in vigore nel 1938-39 (non mi occupo di quella successiva all'entrata in guerra, nel giugno 1940) pose non poche difficoltà ai giuristi. Essa infatti, oltre a spargere a piene mani temibili veleni nella popolazione italiana e a colpirne tragicamente una parte, introduceva delle fratture nella tradizione giuridica rispetto ad alcune sue strutture portanti, prime fra tutte la più che centenaria definizione dei presupposti soggettivi di applicabilità delle norme e la divisione dei poteri. In questo senso si profilava una crisi dell'ordinamento che investiva l'intera società: non per caso l'attacco al principio di unitarietà del soggetto da parte del regime si sviluppava parallelamente nei confronti di tutte le minoranze (etniche, linguistiche, ecc.), i «diversi», gli oppositori, le donne. E non a caso anche in questa materia l'esecutivo svuotava e riconduceva a sé i poteri del legislativo e del giudiziario.

La prima questione che il sapere giuridico dovette affrontare era come «giuridicizzare» il concetto di «razza», di provenienza extragiuridica, ossia derivante da tutt'altre scienze, e come servirsene per seguire intenti e interpretazioni governative. Non si rinunciava così alla funzione di neutralità e «terzietà» del diritto, alla fonte stessa della sua legittimazione, ossia il rigore razionale della sua logica autonoma, e se ne riconosceva invece il fondamento, contro i principi dello Stato di diritto, nella decisione politica? Non si ri-

²⁷ G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007, pp. 27-28.

schiafa di affidare ad altri saperi (per esempio l'antropologia o la biologia) il governo delle norme, negando l'autonomia del giuridico? Per i giuristi d'ogni professione non erano questioni di poco conto, poiché su questi principi riposavano tradizionalmente le loro costruzioni teoriche e la loro ideologia di ceto.

Il termine «razza» non apparteneva al lessico dei giuristi e al loro quadro di riferimenti: il *sistema* che strutturava l'ordinamento, costruito sulle nozioni di cittadinanza, soggetto giuridico, capacità giuridica, capacità di agire, e così via. La sostanza del concetto aveva però fatto la sua comparsa già durante l'esperienza coloniale (il termine stesso apparve tardi nella normativa) e i giuristi ne avevano discusso spesso. Da questo punto di vista, le colonie furono un laboratorio per mettere a punto criteri e categorie poi trasportate in ambito metropolitano.

Come scelta di tutto il fascismo il discorso razziale emerse in modo graduale, essenzialmente durante gli anni Trenta, e solo sul finire del decennio abbracciò in un unico insieme anche l'antisemitismo. Sul piano ideologico, lo tenne a lungo in scacco l'idea del primato dello Stato-nazione, difficile da comporre con i miti razziali senza sottigliezze e acrobazie. Non meraviglia perciò che riguardo ai territori d'oltremare il fascismo avesse seguito in precedenza la traccia segnata dalla ricca messe di studi coloniali e di ricerche antropologiche della tarda età liberale. Un cambiamento marcato avvenne con il '36 e con l'Impero. La cultura giuridica procedette essenzialmente secondo lo stesso binario e con cadenze cronologiche non molto diverse.

Nei testi giuridici l'etnicismo razzista era un motivo corrente da secoli e il colonialismo lo aveva rinvigorito, come è proprio di ogni colonialismo, che include in sé il principio di una superiorità ontologica del conquistatore. Nella riflessione teorica dei giuristi la «cosa» era presente assai prima che fossero definite le sue «parole». Persino Pasquale Stanislao Mancini, fondatore con la celebre prolusione torinese del 1851 di un diritto internazionale basato sul principio di nazionalità, nel difendere da ministro degli Esteri la sua politica africana alla Camera nel marzo 1883 contro gli attacchi di chi lo accusava di aver smentito quel principio stesso, sostenne la legittimità del dominio sulle popolazioni delle colonie, prive sia di Stato sia di nazione. L'espansione italiana in Africa svolgeva una missione civilizzatrice, un «servizio alla civiltà». E ribadì: essa «è tanto legittima nella società internazionale, quanto è legittimo nel *diritto privato* quel rapporto che chiamasi di *tutela*: tutela degli incapaci per età, ovvero per debolezza di mente; il quale parimenti non è incompatibile col principio dell'indipendenza e dell'eguaglianza di tutte le creature umane»²⁸. L'analogia adoperata era attraversata chiaramente

²⁸ P.S. Mancini, *Discorsi parlamentari*, vol. VII, Roma, 1896, pp. 228-229.

te da venature razziste e riprendeva l'antica immagine, declinata più volte nella produzione scientifica, dell'indigeno come eterno «minore»²⁹.

All'inizio degli anni Trenta del Novecento, appoggiandosi sulla cultura antropologica dominante e sulla tradizione coloniale italiana ed europea, l'idea di una differenza tra i popoli e della superiorità degli uni rispetto agli altri era del tutto scontata negli studi di diritto coloniale, una disciplina che aveva ormai raggiunto la piena autonomia sul piano scientifico e nei programmi didattici delle università. Fino a quel momento, per governare le differenze il diritto coloniale si era servito della distinzione collaudatissima tra cittadini (i colonizzatori) e sudditi (i colonizzati), basata sul luogo di nascita (*jus soli*), eccettuando però i figli nati in colonia da genitori italiani. Ma con le svolte politiche di quel decennio si imposero altre prospettazioni, che facevano riferimento all'origine etnica.

In verità, già nel cosiddetto codice civile eritreo del 1909 (r.d. 28 giugno, n. 589), ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a un nato in colonia da uno o da entrambi i genitori ignoti, potevano essere presi in considerazione i suoi «caratteri fisici» (art. 8): si tendeva in sostanza a concedere la cittadinanza ai meticci nati da padre italiano, formalmente ignoto, ma generalmente conosciuto nella cerchia ristretta dei residenti in colonia. Il codice non entrò mai in vigore, ma esercitò una certa influenza su giudici e funzionari, che negli anni seguenti inclinarono spesso verso un atteggiamento favorevole a «italianizzare» i meticci.

Sul piano normativo, comunque, il termine «razza» fece la sua esplicita apparizione nella *Legge organica per l'Eritrea e la Somalia* (6 luglio 1933, n. 999)³⁰. Nonostante le dichiarazioni di voler gettare le basi di un nuovo diritto coloniale, esso si manteneva in una linea di continuità con la politica dell'età liberale e con i principi del suo ordinamento. Sotto il profilo tecnico, gli strappi consistevano nell'ampliare i poteri d'ufficio del giudice – misura giustificata comunemente dalla dottrina con la situazione particolare delle colonie – e nel modificare il regime probatorio, giacché venivano ammessi come *prove* anche gli *indizi*. Gli articoli 17 e 18 stabilivano infatti che nel caso di uno o di entrambi i genitori ignoti il giudice poteva attribuire la cittadinanza italiana, sia su domanda, sia d'ufficio, «quando i caratteri somatici e altri indizi facciano fondatamente ritenere» che uno o entrambi i genitori siano «di razza bianca» (nel primo caso erano richieste però anche altre condizioni). Dal pun-

²⁹ Per l'origine risalente della figura, si veda P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, 1999, par. II, 8; si veda anche L. Nuzzo, *Il linguaggio giuridico della conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole*, Napoli, 2004, pp. 207-215.

³⁰ Per un esame della legge e dei dibattiti della dottrina si veda De Napoli, *La prova della razza*, cit., cap. 1.

to di vista politico la legge mostrava una chiara tendenza «assimilazionista» nei confronti dei meticci. Riguardo ai matrimoni misti, senza vietarli, si limitava a scoraggiarli incidendo sulla condizione giuridica della donna.

Un altro aspetto importante della legge del '33 era rappresentato dal fatto di dirimere l'annosa questione, dibattuta fin dagli inizi dell'esperienza coloniale, se dovesse estendersi alle colonie il diritto civile e penale della metropoli, o se si dovesse adottare un regime differenziato, con riguardo ai colonizzatori o agli indigeni e alle loro consuetudini³¹. La questione era stata a lungo discussa fra i giuristi, che si dividevano tra le due soluzioni, e implicava inevitabilmente considerazioni e teorie circa le «razze» o le «stirpi». Il dibattito fu dunque anch'esso un laboratorio per disarticolare su basi razziali la nozione di soggetto unico di diritto, disarticolazione poi trasportata nel '38 nel territorio metropolitano.

La legge accoglieva in buona parte l'istanza di differenziare i regimi in alcune materie, ma la scelta non era dettata da spirito democratico, per rispetto delle autonomie, bensì dall'intento di proteggere la superiorità del diritto degli italiani da infiltrazioni di consuetudini di una razza inferiore. In sostanza, la considerazione del diritto indigeno era piegata a giustificare l'ineguaglianza e l'assoggettamento dei sudditi. Con ciò, tra l'altro, si contraddiceva uno degli argomenti propagandistici principali del colonialismo italiano, sorretto rumorosamente dai miti della romanità, della missione imperiale di Roma, ossia il compito di «civilizzare» i nativi, giacché si negava la possibilità che essi potessero accedere a forme più alte di convivenza, possibilità che i più vedevano semmai rinviata a un futuro lontano.

La legge rimase in vigore per breve tempo, sostituita dalla cosiddetta *Legge organica per l'Impero* (r.d. 1° giugno 1936, n. 1019), emanata dopo la conquista dell'Etiopia, che rovesciava gli orientamenti seguiti in precedenza. Fra gli antropologi del fascismo (Lidio Cipriani è il più ascoltato) prevale l'idea della irrimediabile inferiorità dei «negri», che mai potranno essere rieducati o avvicinati a una civiltà superiore, né tanto meno integrati; della «decadenza» cui si condanna la razza bianca attraverso ripugnanti promiscuità e «pericolosi ibridismi»; del meticcio come portatore di tutti i tratti degeneri delle razze inferiori. Spetta allora al regime, che ha riportato «dopo quindici secoli» le insegne dei Cesari sui «colli fatali di Roma», «raddrizzare la schiena» anche ai più riotosi, ammalati di egualitarismo e filantropismo illuministico, liberale o cattolico, educandoli al senso dell'immodificabile superiorità razziale degli italiani, che

³¹ Sul tema, con approfondimenti anche in altre direzioni, si veda L. Martone, *Giustizia coloniale. Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, 2002. Si veda anche Id., *Le novità dell'azione penale nella Colonia Eritrea all'inizio del Novecento*, in A. Mazzacane, a cura di, *Oltremare. Diritto e istituzioni dal Colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli, 2006, pp. 255-265.

sostiene e legittima il governo dei colonizzatori e impone di mantenere gli indigeni in una condizione di sudditanza, bloccando ogni canale di comunicazione fra i due popoli. I sudditi coloniali non possono diventare cittadini poiché non fanno parte dell'Impero, inteso come l'evoluzione suprema della nazione. Essi fanno parte solo dello Stato, alle cui leggi devono sottostare. La differenza tra i soggetti è biologicamente fondata, e perciò è indiscutibile e insuperabile. La gerarchia politico-giuridica del liberalismo tra sudditi e cittadini deve essere riformulata e assorbita nel concetto di gerarchia di razza³².

La creazione dell'Impero impone dunque un rafforzamento delle barriere esterne e una ridefinizione dei soggetti al suo interno, in un clima di forte drammatizzazione propagandistica. L'orientamento «assimilazionista» nei confronti dei meticci è cancellato, poiché è cancellata l'eventualità di una naturalizzazione qualora fondati «indizi» facciano ritenere che il padre ignoto sia di razza bianca. In parallelo con la legislazione, le disposizioni amministrative dei ministri delle Colonie (Mussolini prima, poi Lessona) introducono l'*apartheid*: separazione delle zone abitative tra le due etnie, distinzione dei locali pubblici frequentati, impedimento di ogni sorta di «famigliarità», lotta al «madamato» (convivenza *more uxorio* di un italiano con una indigena) e allo «sciarmuttismo» («affitto» prolungato di una prostituta). L'ostilità contro i meticci e la repressione del madamato, che ne è considerata la scaturigine principale, si inaspriscono. Il r.d. 19 aprile 1937, n. 880, composto di un solo articolo, punisce «con la reclusione da uno a cinque anni» il cittadino italiano che «tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana». Non sono pochi i giuristi che salutano con favore la normativa, che anzi auspicano una maggiore durezza, poiché ritengono che sia stata lasciata una porta fin troppo aperta ai meticci attraverso il riconoscimento del matrimonio misto dei genitori e la conseguente legittimazione dei figli da parte del padre.

Le rappresentazioni retrospettive della normativa del 1936-37 da parte di politici e di giuristi si sforzarono di sostenere la tesi di una continuità risalente, priva di salti, negli indirizzi seguiti dal regime. La tesi in realtà non convince: quelle stesse rappresentazioni, tutte senza eccezione, insistevano a un tempo nel legare il diritto e la giurisprudenza razzista alle esigenze che derivavano dalla costituzione dell'Impero. Lo dichiarò apertamente lo stesso Mussolini, all'indomani dell'emanazione delle prime leggi antisemite, in un discorso a Trieste dell'8 settembre 1938. Del resto Carlo Costamagna – uno dei maggiori giuspubblicisti del fascismo, il quale grazie al suo prestigio e alle cariche che ricopriva poteva talvolta permettersi delle affermazioni fuori dal coro – registrò con soddisfazione come *dopo* il '36 il concetto di razza, da antropologi-

³² Per una efficace sintesi cfr. Costa, *Civitas*, cit., 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, 2001, pp. 290-293.

co e sociologico che era in origine, fosse stato finalmente «considerato anche nel valore di un concetto giuridico. Vale a dire di un concetto determinativo di conseguenze nell'ordine del diritto e prima di tutto quale requisito interessante lo *status* della persona»³³.

6. *Il variegato mondo dei giuristi*. Sperimentato nelle colonie, il concetto di razza vi era stato sufficientemente «giuridicizzato» per essere trasportato nel 1938 in territorio metropolitano. Ma se il razzismo in colonia non aveva provocato dissensi, poiché al contrario la politica imperiale del fascismo ottenne il massimo del consenso interno e l'adesione dei giuristi, la legislazione antisemita suscitò reazioni variegata nella cultura giuridica, raramente di carattere etico, normalmente determinate da differenti valutazioni tecniche. D'altronde il problema logico era di natura totalmente diversa: non si trattava di come impedire ai sudditi di entrare a far parte della nazione, di sorvegliare, imbrigliare e magari in prosieguo di tempo «civilizzare» una pericolosa «diversità» *esterna*, bensì di escludere dalla nazione stessa dei cittadini che ne facevano parte, che dal punto di vista sociale vi si erano largamente integrati, e di annientarli perché subdoli nemici *interni*, mimetizzati, che agivano come forza disgregatrice della unità del popolo e corrottrice dei principi che la fondavano. Per inciso, si può qui sottolineare una falla vistosa del razzismo «biologico», avvertita con disagio dai contemporanei: se l'ebreo non era riconoscibile da dati fisici e tratti somatici, la biologia era condannata a lasciare il campo alla religione.

Nella metropoli la nozione «giuridicizzata» di razza si scontrava con varie difficoltà. Una prima era costituita dal fatto che, dovendosi applicare a cittadini italiani, non poteva appoggiarsi alla distinzione tra cittadini e sudditi. Un'altra difficoltà – ancora maggiore sul piano ideologico più generale – derivava dalla costruzione storica che il fascismo aveva posto fin dagli inizi come suo fondamento. Nulla lo dimostra più chiaramente di uno sguardo – sia pure rapidissimo – agli studi di diritto romano nel corso degli anni Trenta³⁴.

Posto per antica tradizione alla base della formazione giuridica nell'Italia unita, come scienza propedeutica capace di fornire le categorie logiche a tutte le altre, il diritto romano aveva grande rilievo sia per i giuristi, in particolare per

³³ C. Costamagna, *Razza*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito nazionale fascista, vol. IV, Roma, 1940, p. 27.

³⁴ Il tema meriterebbe ulteriori indagini. Si vedano comunque, oltre a A. Mantello, *La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo*, in «Quaderni di storia», XIII, 1987, pp. 23 sgg., da ultimo A. Somma, «Roma madre delle leggi». *L'uso politico del diritto romano*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII, 2002, pp. 153 sgg.; De Napoli, *La prova della razza*, cit., pp. 103 sgg.; e gli atti di un seminario di Trento, *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, a cura di M. Miglietta e G. Cantucci, Trento, 2009, con contributi, per quanto riguarda l'Italia, di C. Cascione e A. Somma.

i civilisti (i cultori della scienza «regina» del sapere giuridico), sia per il nazionalismo e il fascismo italiani. Il programma preparato da Savigny ed elaborato dalla pandettistica³⁵ di realizzare l'unificazione delle fonti affidando alla *scienza* il compito di costruire col diritto romano il *sistema* logico formale degli «istituti» del diritto «attuale», aveva trovato seguito anche in Italia. Sul versante delle ideologie politiche, il mito dell'antica Roma e della sua eredità, saldatasi con il cristianesimo, costituiva l'orizzonte simbolico entro il quale ci si muoveva per costruire l'identità di una nazione, di per sé fragile e costituitasi fortunosamente in Stato solo da mezzo secolo. Il nazionalismo e il fascismo, che del nazionalismo si nutrì e con esso si fuse, elaborarono perciò una struttura retorica – Roma, il suo Stato, il suo diritto, il suo impero universale sui popoli – non solo per alimentare la propaganda, sovente goffa e rudimentale durante il regime, ma anche per organizzare il campo discorsivo della cultura e del sapere scientifico.

Gli studi di diritto romano si trovavano però in un difficile guado. In Germania, con l'entrata in vigore del Bgb (*Bürgerliches Gesetzbuch*) il 1° gennaio 1900, si era aperta una crisi profonda. Il compromesso realizzato nel codice fra pretese della pandettistica e soluzione codificatoria non sembrò lasciare soverchio spazio all'idea del diritto romano come «diritto attuale», assegnandolo piuttosto alle competenze della storia e della filologia relative alla *antica* Roma. I contraccolpi della crisi si manifestarono anche nella romanistica italiana, largamente tributaria della scienza tedesca come e più di altre discipline giuridiche. Essa tuttavia aveva sostanzialmente retto allo *choc* delle codificazioni già nell'Ottocento e perciò manteneva senza gravi incrinature la sua posizione nei percorsi formativi dei giuristi. Nei primi vent'anni del Novecento i sostenitori dell'orientamento storicista e di quello «attualista» in Italia convissero senza drammatiche lacerazioni. Del resto, i maggiori civilisti continuavano a servirsi della tradizione romanistica per costruire le proprie categorie fondamentali: diritto soggettivo, proprietà, contratto, ecc. Né da meno erano i processual-civilisti in tema di teoria dell'azione. L'irruzione nel panorama delle destre europee del razzismo di marca nazista modificò il quadro e trasportò inevitabilmente il dibattito dal terreno degli specialisti a quello delle ideologie e della politica.

Nel 1920 il programma di fondazione del partito nazista bollò al punto 19, in modo inappellabile, il diritto romano e la sua tradizione. Come conseguenza, giunto Hitler al potere, il diritto romano fu cancellato dai *curricula* universitari e sostituito con corsi di storia del diritto moderno³⁶. La motivazione – nel-

³⁵ A. Mazzacane, *Jurisprudenz als Wissenschaft*, in F.C. von Savigny, *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, hrsg. u. eingel. v. A. Mazzacane, n. erw. Ausg., Frankfurt a.M., 2004; Id., *Pandettistica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 31, Milano, 1981, pp. 592-608.

³⁶ Ho letto in filigrana questi avvenimenti nel percorso di Franz Wieacker in A. Mazzacane, *I tempi della Privatrechtsgeschichte*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero

la legislazione e nei commentari della dottrina – era di natura inesorabilmente razziale (in senso biologico): il diritto romano era concettualistico e formalistico, avalutativo, apolitico, dominato da un «materialismo» e un «individualismo» opposti a una concezione «sociale» del diritto e contrastanti con la eticità e la coesione del popolo, un prodotto sovrapposto artificialmente dall'esterno a popoli diversi, dagli insopprimibili connotati razziali. Si trattava dunque di una posizione destinata a generare frizioni col fascismo italiano, frizioni di carattere non esclusivamente «scientifico».

Intanto, l'affermazione dell'assoluta superiorità degli «ariani nordici» su tutti gli altri popoli collocava in un gradino inferiore della scala, senza troppi infingimenti, tutte le popolazioni mediterranee, dell'Italia compresa. Sul piano della ricostruzione storico giuridica, l'eredità del *Corpus iuris* era rappresentata come antigermanica e come intrisa di corruzione «asiatica», di spirito non ariano, le cui tracce andavano espunte anziché conservate. Sul piano della teoria del diritto, la razza era considerata come un *prius* rispetto allo Stato. Generatore del diritto fin dai suoi albori e suo permanente centro motore non era lo Stato come ente astratto (esso andava inteso al contrario come «organica» manifestazione del popolo), tanto meno l'incontro di volontà a partire dall'autodeterminazione dei singoli, bensì il *Volk*, la razza, concepita come unità di *Blut und Boden* (sangue e terra) e organismo collettivo compiuto in se stesso, in breve il suo «sano» e spontaneo sentire³⁷.

Tra i romanisti tedeschi non mancarono atteggiamenti più articolati. Qualcuno, cautamente, cercò di costruire un ponte per salvaguardare la possibilità di elaborare con metodo pandettistico i dettagli del Bgb, pandettistico anch'esso. Qualcun altro, e tra i maggiori, tentò in prosieguo di tempo di affermare visioni culturali più ampie: Paul Koschaker, Max Kaser, e in modo ricco e complesso, ma non esente da ambiguità, Franz Wieacker. Ma la loro voce avrebbe fatto scuola solo dopo la catastrofe bellica.

Per le orecchie italiane, non solo degli specialisti, ma dello stesso Mussolini e dei suoi ideologi, i suoni delle impostazioni germaniche erano fin troppo striduli. La campagna battente per affermare la perfetta autonomia del razzismo italiano da quello tedesco, per discostarsi dalla Germania, non rispondeva dunque solo a ragioni meramente propagandistiche.

Il fascismo si era presentato costantemente come l'intransigente custode dello Stato-nazione, ossia della nazione giunta finalmente a darsi la forma Stato

giuridico moderno», XXIV, 1995, pp. 563-576. Ma ricostruzioni esaurienti si possono trovare nei saggi raccolti in D. Simon u. M. Stolleis, Hgg., *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin*, Tübingen, 1989.

³⁷ La letteratura è notoriamente molto vasta. Segnalo le lucide analisi di J. Rückert, *Das «gesunde Volksempfinden» – eine Erbschaft Savignys?*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Germ. Abt., CIII, 1986, pp. 199-247.

e a identificarsi con esso. Il regime e il suo duce erano garanti e propulsori della sua potenza e della sua spinta espansiva raggiunte grazie alla forza di volontà, al sacrificio e alla disciplina degli italiani. Le loro virtù e il loro destino imperiale attingevano linfa alla vitalità ininterrotta di Roma, al suo «genio creatore» il cui maggior frutto era stato il diritto, con la sapienza del quale, dopo le armi, erano stati sottomessi e unificati i popoli, era stata affermata la sua vocazione universale. Il razzismo in sé, e non solo nella sua versione germanica antiromana, naturalistica, deterministica, si presentava come un pericoloso ostacolo sulla strada di chi riteneva di poter plasmare in chiave totalitaria l'intera popolazione.

In difesa della propria disciplina molti romanisti reagirono agli attacchi provenienti dalla Germania – Bonfante, De Francisci, Riccobono, Betti, De Martino fra gli altri – innanzitutto negando la natura individualistica del diritto romano. Ma per coloro che più erano vicini al regime, o che ne erano parte organica, restava da superare l'antitesi di fondo. Si verificarono passaggi gradualisti: per cominciare, si spostò l'attenzione dal diritto privato al diritto pubblico, alla sua configurazione dei poteri, alle caratteristiche dello «Stato» romano. Dopo il '36 e l'Impero la svolta fu assai più netta: si scoprì il razzismo e l'antisemitismo del diritto di Roma. In definitiva presso i romanisti, come presso buona parte della cultura giuridica italiana e negli studi umanistici, prevalse una concezione storicistica del razzismo (cosiddetta «spiritualista») su quella biologistica. Dopo l'alleanza con la Germania e l'emanazione delle leggi razziali parve necessario, su un piano più generale, appianare le divergenze. Nel dicembre 1938 fu convocato a questo fine a Berlino un incontro riservato italo-tedesco³⁸.

Occorrerebbe a questo punto dedicare un certo spazio alle letture delle leggi razziali nelle varie discipline: diritto privato, costituzionale, penale, amministrativo, e così via. Ciò comporterebbe di superare di gran lunga i limiti del mio contributo. Un cenno conclusivo voglio però riservarlo all'atteggiamento della magistratura³⁹.

Alcune indagini hanno individuato e commentato numerose sentenze relative alle questioni più controverse che la legislazione razziale poneva: la competenza del ministero dell'Interno per la definizione di *status*, i rapporti di la-

³⁸ A. Gillette, *Fateful bonds: the secret Italo-German Committee on racial questions*, in «Annual Holocaust Conference Papers», 1997 (Electronic Journal: www.millersville.edu/~holocon/gillette.html). Più in generale, su convergenze e divergenze tra la giurisprudenza italiana e tedesca, si veda A. Somma, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt a.M., 2005.

³⁹ Benché non tocchi il tema della legislazione razzista, oggetto del mio lavoro, ritengo fertili le analisi di O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, 2003.

voro, il matrimonio e la famiglia, la materia patrimoniale⁴⁰. Risulta da esse una tendenza a interpretare in maniera restrittiva le norme per evitare che scardinassero il sistema ordinamentale, operando per esempio col concetto di eccezione o con la distinzione tra precetti d'indirizzo politico e prescrizioni giuridiche. Risulta però anche che se si tengono per un momento da parte le nobili coscienze di un Peretti Griva o di un Galante Garrone, le resistenze dei giudici rinviavano a motivi tecnici, a intransigenze corporative, e difficilmente si prestano a essere interpretate come frutto di meditazioni e di consapevolezze più profonde. Per comprendere meglio dissensi e consensi di magistrati o anche di semplici funzionari sarebbe necessario affrontare su un piano teorico il problema della funzione del formalismo, del tecnicismo, dell'astrattismo giuridico. Ma è un'indagine che qui non è possibile fare.

⁴⁰ Si veda da ultimo, in particolare, Speciale, *Giudici e razza*, cit.

Matteo Di Tullio, L'estimo di Carlo V (1543-1599) e il perticato del 1558. Per un riesame delle riforme fiscali nello stato di Milano del secondo cinquecento; *Annastella Carrino*, Fra nazioni e piccole patrie. «Padroni» e mercanti liguri sulle rotte tirreniche del secondo settecento; *Angela Maria Alberton*, Perché partire? La scelta di indossare la camicia rossa: percorsi in area veneta (1859-1866); *Deborah Paci*, «Proudhon in esilio». La ricezione del pensiero proudhoniano negli ambienti del fuoruscitismo italiano in Francia (anni venti e trenta).
Orientamenti e dibattiti: *Giuseppe Conti* e *Maria Carmela Schisani*, I banchieri italiani e la haute banque nel Risorgimento e dopo l'Unità.